

COMUNE DI RUBIERA**RAVVEDIMENTO OPEROSO**

I.M.U./T.A.S.I.

(art. 13 D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni)

Ravvedimento Operoso in vigore dal 25 dicembre 2019 (D.L. 124/2019 "Decreto Fiscale 2020" convertito in Legge 157/2019)

TIPOLOGIA DI RAVVEDIMENTO/ VIOLAZIONE (art. 13 D.Lgs. 472/97)	LIMITI TEMPORALI REGOLARIZZAZIONE	RIDUZIONE DELLA SANZIONE	ANNOTAZIONI
A) Omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione			
Ravvedimento sprint	Entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento	0,1% per ogni giorno	L'omesso/parziale versamento dell'acconto 2024 scadente il 17.06.2024 può essere sanato entro il 01.07.2024
Ravvedimento breve Mancato versamento del tributo. Lettera a)	Dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30° giorno dal medesimo termine	1/10 del 15%: 1,5%	L'omesso/parziale versamento dell'acconto 2024 scadente il 17.06.2024 può essere sanato entro il 17.07.2024
Ravvedimento Intermedio. Lettera a-bis)	Dal 31° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro il 90° giorno dalla data del medesimo termine	1/9 del 15%: 1,67%	L'omesso/parziale versamento dell'acconto 2024 scadente il 17.06.2024 può essere sanato entro il 15.09.2024
Ravvedimento lungo Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Lettera b)	Oltre il 90° giorno ma entro un anno dal termine fissato per il versamento	1/8 del 30%: 3,75%	L'omesso/parziale versamento del saldo 2023 scadente il 16.12.2023 può essere sanato entro il 16.12.2024
Ravvedimento super lungo Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Lettera b-bis)	Oltre un anno ma entro 2 anni dal termine fissato per il versamento	1/7 del 30%: 4,29%	L'omesso/parziale versamento dell'acconto 2022 scadente il 16.06.2022 può essere sanato entro il 16.06.2024
Ravvedimento iper lungo Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti Lettera b-ter)	Oltre 2 anni fino all'atto di accertamento o comunicazione di formale controllo	1/6 del 30%: 5%	L'omesso/parziale versamento IMU 2019 può essere sanato entro il 31.12.2024
B) Parziale versamento in presenza di infedele dichiarazione			
Infedele dichiarazione. Lettera a-bis)	Entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione	1/9 del 50%: 5,56%	Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando nello spazio riservato alle annotazioni l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso
Infedele dichiarazione. Lettera b)	Oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8 del 50%: 6,25%	Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando nello spazio riservato alle annotazioni l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso
Infedele dichiarazione. Lettera b-bis)	Entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/7 del 50%: 7,14%	Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando nello spazio riservato alle annotazioni l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso
Infedele dichiarazione. Lettera b-ter)	Oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione riferita all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma fino all'atto di accertamento o comunicazione di formale controllo	1/6 del 50%: 8,33%	Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando nello spazio riservato alle annotazioni l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso

C) Omessa dichiarazione ed omesso/insufficiente versamento del tributo			
Omessa presentazione dichiarazione e relativo omesso versamento. Lettera c)	Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento	1/10 del 50%: 5%	Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando nello spazio riservato alle annotazioni l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso
Omessa presentazione dichiarazione e relativo omesso versamento. Lettera c)	Entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento	1/10 del 100%: 10%	Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando nello spazio riservato alle annotazioni l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso
Omessa presentazione dichiarazione e relativo omesso versamento. Lettera b)	Oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8 del 100%: 12,5%	Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando nello spazio riservato alle annotazioni l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso
Omessa presentazione dichiarazione e relativo omesso versamento. Lettera b-bis)	Oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione	1/7 del 100%: 14,29%	Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando nello spazio riservato alle annotazioni l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso
Omessa presentazione dichiarazione e relativo omesso versamento. Lettera b-ter)	Oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma fino all'atto di accertamento o comunicazione formale di controllo	1/6 del 100%: 16,67%	Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando nello spazio riservato alle annotazioni l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso
NB: Termini presentazione dichiarazione IMU: 2019 (31.12.2020); 2020 (30.06.2021); 2021 e 2022 (30.06.2023); 2023 (30.06.2024) .			
D) Errori Formali			
Omissioni o errori che non incidono sulla determinazione o pagamento del tributo se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta	Fino alla notifica della relativa contestazione da parte dell'Ufficio Tributi	nessuna	Qualora l'imposta sia stata correttamente versata ma non è stata presentata la relativa dichiarazione è possibile presentare la dichiarazione fino alla contestazione della violazione da parte dell'Ufficio.
INTERESSI:	Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo):	- 0,30 % dal 01.01.2018 al 31.12.2018 - 0,80 % dal 01.01.2019 al 31.12.2019 - 0,05 % dal 01.01.2020 al 31.12.2020 - 0,01 % dal 01.01.2021 al 31.12.2021 - 1,25 % dal 01.01.2022 al 31.12.2022 - 5 % dal 01.01.2023 al 31.12.2023 - 2,50 % dal 01.01.2024	